



Delibera della Giunta Regionale n. 312 del 08/08/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

U.O.D. 8 - UOD Concorrenza e aiuti di stato - Tutela del consumatore

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 11 DEL 10/03/2014: " VALORIZZAZIONE DEI LOCALI, DEI NEGOZI, DELLE BOTTEGHE D'ARTE E DEGLI ANTICHI MESTIERI A RILEVANZA STORICA E DELLE IMPRESE STORICHE ULTRACENTENARIE" DELLA CAMPANIA. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE, DEGLI SCHEMI DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI LOCALI, NEGOZI, BOTTEGHE STORICHE E NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ULTRACENTENARIE DELLA CAMPANIA. APPROVAZIONE DEI LOGHI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a) ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", alle Regioni sono state attribuite, tra l'altro, le funzioni in materia di promozione economica;
- b) lo Statuto della Regione Campania prevede espressamente che la Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono,
- c) nell'esercizio di tali funzioni concorrenti, la Regione Campania ha assunto un ruolo strategico nel processo di promozione e tutela delle eccellenze e della realtà economica e produttiva regionale;
- d) che la Regione intende salvaguardare e valorizzare il patrimonio rappresentato dagli esercizi commerciali a rilevanza storica e dalle imprese storiche ultracentenarie connotate da particolare valenza storica, artistica e culturale.
- e) Che a tal fine è stata approvata la Legge Regionale n. 11 del 10 Marzo 2014, rubricata: "Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie";

CONSIDERATO CHE

- a) che l' art. 2 della suddetta L.R. n. 11/2014, prevede che la Regione istituisce gli elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica;
- b) che lo stesso art. 2 della L.R. n. 11/2014, istituisce il registro delle imprese storiche ultracentenarie;
- c) l'art. 2 comma 4 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge la Giunta regionale adotta la deliberazione concernente la determinazione dei criteri per l'individuazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie;
- d) l'art. 2 comma 5 prevede che entro il medesimo termine, la Regione adotta con delibera i modelli di logo per gli esercizi commerciali a rilevanza storica e per le imprese storiche ultracentenarie, il modello di scheda e la metodologia di rilevazione dei dati e delle informazioni;
- e) l'art. 2 comma 6 prevede che i Comuni entro i novanta giorni successivi al termine previsto nel comma 4 individuano, sulla base dei criteri determinati dalla delibera di Giunta regionale, i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie presenti sul proprio territorio e trasmettono alla Giunta regionale i relativi elenchi;

- f) l'articolo 2, comma 9, prevede che “la Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento ripartendo il contributo previsto nella presente legge.”.
- g) considerato che ad oggi non è possibile prevedere il numero di comuni che si attiveranno nei termini previsti dalla legge 11/2014 né il numero di negozi, locali o botteghe di rilevanza storica o imprese storiche ultracentenarie che chiederanno l'iscrizione nel suddetto termine, è opportuno rinviare a successivo atto amministrativo la definizione dei criteri e l'entità del contributo che fosse richiesto dai Comuni che hanno effettuato il censimento nei termini previsti dalla legge, condizionando comunque l'erogazione di tale contributo a fronte di spese effettivamente sostenute e dettagliatamente rendicontate ed alla entità delle richieste pervenute al Comune, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legge e considerando anche che molti degli adempimenti in questione possono essere assicurati con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente per le strutture amministrative dei Comuni.”;
- h) essendo prioritario iniziare ad attivare per prima la fase di istituzione degli elenchi e dei registri comunali e , conseguentemente , dell'elenco regionale dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e del registro delle imprese storiche ultracentenarie, per l'esercizio finanziario corrente le risorse finanziarie previste dall'art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 11/2014 , pari ad € 160.000, sono destinate unicamente a finanziare la partecipazione della Regione a spese dei Comuni per l'effettuazione del censimento, ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della L.R. 11/2014.; a decorrere dal 2015 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge nei limiti di stanziamento previsto dal bilancio della Regione, così come previsto dall'art. 6 comma 3 della L.R. 11/2014;
- i) per contributi per interventi di recupero e di valorizzazione in argomento, previsti dall'art. 4 della L.R. 11/2014, con successiva distinta delibera della Giunta regionale, saranno stabiliti, in conformità dei criteri generali previsti nell'allegato “Criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, i criteri di dettaglio e le modalità per la concessione dei suddetti contributi, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, sempre nei suddetti limiti di stanziamento previsti dai futuri bilanci della Regione;

RITENUTO

- a) necessario approvare i criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie, e relativi allegati, predisposti dalla D.G. 02 – Dip.51;
- b) opportuno, invece, di rinviare a successivo atto amministrativo la definizione dei criteri di dettaglio e l'entità dell'eventuale contributo che fosse richiesto dai Comuni che hanno effettuato il censimento nei termini previsti dalla legge,
- c) di rinviare per i contributi per interventi di recupero e di valorizzazione in argomento, previsti dall'art. 4 della L.R. 11/2014, a successiva distinta delibera della Giunta regionale, la definizione dei criteri di dettaglio e le modalità per la concessione dei suddetti contributi, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, in conformità dei criteri generali previsti nell'allegato “Criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle

botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera

VISTA

- a) la L.R. n. 11 del 10/03/2014

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato: “Criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. A);
- 2) di approvare l'allegato modello di scheda per la richiesta ai Comuni di iscrizione all'elenco dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. B);
- 3) di approvare l'allegato modello di scheda per la richiesta ai Comuni di iscrizione al registro delle imprese storiche ultracentenarie, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (All. C);
- 4) di approvare i relativi modelli di logo allegati (All. D -E-F-G) e la descrizione dei loghi (All. H), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 5) di rinviare , per le motivazioni indicate in premessa, a successivo atto amministrativo la definizione dei criteri di dettaglio e l'entità dell'eventuale contributo che fosse richiesto dai Comuni che hanno effettuato il censimento nei termini previsti dalla legge, in conformità dei criteri generali previsti nell'allegato “Criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera
- 6) di rinviare per i contributi per interventi di recupero e di valorizzazione in argomento, previsti dall'art. 4 della L.R. 11/2014, a successiva distinta delibera della Giunta regionale, la definizione dei criteri di dettaglio e le modalità per la concessione dei suddetti contributi, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, in conformità dei criteri generali previsti nell'allegato “Criteri per l'individuazione e le modalità di rilevazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera
- 7) di trasmettere il presente atto:
 - al Consigliere del Presidente della Giunta regionale per i temi attinenti alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico;
 - al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;

- al Capo del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
- al Direttore Generale della D.G. “Sviluppo Economico ed Attività Produttive”
- al BURC per la pubblicazione.